

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0374/2001

24 ottobre 2001

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI SECONDA RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche  
(COM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Marco Cappato

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	6
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA .....	35

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 25 agosto 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 - 2000/0189 (COD)).

Nella seduta dell'8 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci e alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia nonché alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (C5-0439/2000).

Nella seduta del 6 ottobre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, alla quale la proposta era stata deferita per parere, sarebbe stata associata all'elaborazione della relazione, conformemente alla procedura Hughes.

Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatore Marco Cappato.

Nelle riunioni del 4 dicembre 2000, 19 giugno 2001 e 11 luglio 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 22 voti favorevoli, 12 contrari e 5 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans ed Enrico Ferri (vicepresidenti), Marco Cappato (relatore), Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Gerhard Schmid), Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Adeline Hazan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Sylvia-Yvonne Kaufmann (in sostituzione di Pernille Frahm), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Klaus-Heiner Lehne (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Luís Marinho (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), Iñigo Méndez de Vigo (in sostituzione di Daniel J. Hannan), Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Carlos Coelho), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Hubert Pirker, Martine Roure (in sostituzione di Martin Schulz), Amalia Sartori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Ingo Schmitt (in sostituzione di Bernd Posselt), Ilka Schröder (in sostituzione di Alima Boumediene-Thiery), Patsy Sørensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (in sostituzione di Baroness Sarah Ludford), Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke), Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher e Jan-Kees Wiebenga.

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori erano allegati; la commissione per i bilanci aveva

deciso il 14 settembre 2000 di non esprimere parere.

La relazione era stata depositata il 13 luglio 2001 (A5-0270/2001).

Nella seduta del 6 settembre 2001 la questione è stata rinviata in commissione, a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento.

Nelle riunioni del 10 ottobre e 22 ottobre 2001 la commissione ha esaminato il progetto di seconda relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 23 voti favorevoli, 14 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Graham R. Watson (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Bernd Posselt (vicepresidente), Marco Cappato (relatore), Alima Boumediene-Thiery, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carmen Cerdeira Morterero (in sostituzione di Ozan Ceyhun), Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Francesco Fiori (in sostituzione di Enrico Ferri a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Adeline Hazan), Daniel J. Hannan, Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Luís Marinho (in sostituzione di Gerhard Schmid), Juan Andrés Naranjo Escobar (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti), Arie M. Oostlander (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli, Martine Roure (in sostituzione di Joke Swiebel), Agnes Schierhuber (in sostituzione di Hubert Pirker a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Patsy Sørensen, Anna Terrón i Cusí, Astrid Thors (in sostituzione di Bertel Haarder a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke), Anne E.M. Van Lancker (in sostituzione di Martin Schulz), Gianni Vattimo, Christian Ulrik von Boetticher.

La seconda relazione è stata depositata il 24 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata

## PROPOSTA LEGISLATIVA

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))**

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Visto 4 bis (nuovo)

*Visti gli articoli 7 e 8 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, i quali si prefiggono di salvaguardare il rispetto della vita privata, delle comunicazioni e dei dati personali,*

### *Motivazione*

*La Carta dei diritti fondamentali cita espressamente la protezione dei dati ed è pertanto necessario farvi riferimento. Emendamento approvato in aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 2  
Considerando 5 bis (nuovo)

*(5 bis) Le informazioni trasmesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di comunicazione pubblica sono destinate a un pubblico potenzialmente illimitato e non costituiscono una comunicazione ai sensi della presente direttiva. Comunque nei casi in cui il singolo abbonato o utente che riceve tali informazioni può essere*

<sup>1</sup> GU C 365 del 19.12.2000, pag. 223.

*identificato, per esempio con servizi video on demand, le informazioni trasmesse costituiscono una comunicazione ai fini della presente direttiva.*

*Motivazione*

*Questa formulazione consente di distinguere meglio le trasmissioni fornite su richiesta. Emendamento approvato in aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 3

Considerando 8

(8) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva, ***tenuto debito conto dell'obiettivo di ridurre al minimo il trattamento dei dati a carattere personale e di utilizzare dati anonimi o pseudonimi nella misura del possibile.***

(8) È opportuno che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, come pure gli organi comunitari competenti, ***assicurino che il trattamento dei dati a carattere personale sia ridotto al minimo e utilizzi, laddove possibile, dati anonimi o pseudonimi, e*** cooperino all'introduzione e allo sviluppo delle tecnologie pertinenti laddove ciò sia necessario per realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva.

*Motivazione*

*Questa formulazione insiste sulla priorità di cui deve godere la protezione delle informazioni a carattere personale, rispetto alla formulazione meno rigorosa contenuta nella proposta della Commissione. Emendamento approvato in aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 4

Considerando 10

(10) La presente direttiva, analogamente a quanto fa la direttiva 95/46/CE, ***prescinde dagli*** aspetti della tutela dei diritti e delle

(10) La presente direttiva, analogamente a quanto fa la direttiva 95/46/CE, ***riguarda gli*** aspetti della tutela dei diritti e delle

libertà fondamentali inerenti ad attività che **non** sono soggette al diritto comunitario. Spetta agli Stati membri prendere i provvedimenti che ritengono necessari per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) **e l'effettiva applicazione della legge penale. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi.**

libertà fondamentali inerenti ad attività che sono soggette al diritto comunitario. **Nel prendere provvedimenti per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa e la sicurezza dello Stato** (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato), **nell'applicare la legge penale e nell'effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi, gli Stati membri devono agire sulla base di una legge specifica che sia comprensibile al pubblico in generale e i provvedimenti devono essere eccezionali, autorizzati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità competente caso per caso e per un periodo limitato, appropriati, proporzionati e necessari nel contesto di una società democratica. A norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualsiasi forma di sorveglianza elettronica esplorativa o generale su ampia scala è vietata.**

#### *Motivazione*

*Il considerando ricorda la necessità di rispettare i diritti fondamentali nel campo della protezione dei dati conformemente alla giurisprudenza europea. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

#### Emendamento 5 Considerando 13

(13) I fornitori di servizi devono prendere misure adeguate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e devono informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono

(13) I fornitori di servizi devono prendere misure adeguate per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, e devono informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete. Tali rischi possono



presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazioni elettroniche su una rete aperta come l'Internet. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico su Internet devono informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE.

presentarsi segnatamente per i servizi di comunicazioni elettroniche su una rete aperta come l'Internet ***o nel settore della telefonia mobile***. È di particolare importanza per gli utenti e gli abbonati di tali servizi essere pienamente informati dal loro fornitore di servizi dell'esistenza di rischi alla sicurezza al di fuori della portata dei possibili rimedi esperibili dal fornitore stesso. ***Quest'ultimo è tenuto ad informare l'abbonato riguardo alla natura dei dati relativi al traffico che vengono sottoposti a trattamento, nonché riguardo al suo diritto di rifiutare tale trattamento.*** I fornitori di servizi che offrono servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico su Internet devono informare gli utenti e gli abbonati delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l'uso di particolari tipi di programmi o tecniche di criptaggio. La sicurezza viene valutata alla luce dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. ***L'obbligo di informare gli abbonati su particolari rischi relativi alla sicurezza non esonera il fornitore di servizi dall'obbligo di prendere, a sue proprie spese, provvedimenti adeguati ed immediati per rimediare a tutti i nuovi, imprevisi rischi relativi alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza del servizio. La fornitura all'abbonato di informazioni sui rischi relativi alla sicurezza deve essere gratuita fatta eccezione per i costi nominali che l'abbonato può sostenere quando riceve o prende conoscenza delle informazioni, per esempio scaricando un messaggio di posta elettronica.***

#### Motivazione

*È indispensabile che la proposta di direttiva faccia altresì riferimento alla telefonia mobile e ai diritti dell'utente. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 6  
Considerando 14

(14) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni - compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo - realizzate attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazione elettronica accessibili al pubblico. ***La legislazione di alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale non autorizzato alle comunicazioni.***

(14) Occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni - compreso il loro contenuto e qualsiasi dato ad esse relativo - realizzate attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazione elettronica accessibili al pubblico. ***Tali misure dovrebbero comprendere la promozione di collaudati strumenti per il criptaggio e l'uso di dati anonimi o pseudonimi.***

*Motivazione*

*Una protezione efficace non può basarsi solo su misure legali, per quanto ampie possano essere. Va assicurata una generale disponibilità di strumenti adeguati. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 7  
Considerando 15

(15) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche che hanno diritto al rispetto della loro corrispondenza. Devono inoltre essere tutelati gli interessi legittimi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la prestazione del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei

(15) I dati relativi agli abbonati sottoposti a trattamento per stabilire i collegamenti e per trasmettere informazioni contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche che hanno diritto al rispetto della loro corrispondenza. Devono inoltre essere tutelati gli interessi legittimi delle persone giuridiche. Tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la prestazione del servizio ai fini della fatturazione e del pagamento per l'interconnessione, nonché per un periodo di tempo limitato. Qualsiasi ulteriore trattamento di tali dati che il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei

propri servizi di comunicazioni elettroniche o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzata soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei **propri** servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto devono inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi hanno l'obbligo di informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.

propri servizi di comunicazioni elettroniche o per la fornitura di servizi a valore aggiunto può essere autorizzata soltanto se l'abbonato abbia espresso il proprio consenso in base ad informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico circa la natura dei successivi trattamenti che egli intende effettuare e circa il diritto dell'abbonato di non dare o di revocare il proprio consenso a tale trattamento. I dati relativi al traffico utilizzati per la commercializzazione dei servizi di comunicazione o per la fornitura di servizi a valore aggiunto devono inoltre essere cancellati o resi anonimi dopo che il servizio è stato fornito. I fornitori dei servizi hanno l'obbligo di informare sempre i loro abbonati riguardo alla natura dei dati stanno sottoponendo a trattamento, nonché agli scopi e alla durata del trattamento stesso.

***Servizi a valore aggiunto possono consistere ad esempio in consigli sui pacchetti tariffari meno costosi, orientamento stradale, informazioni sul traffico, previsioni meteorologiche e informazioni turistiche.***

#### *Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

#### Emendamento 8 Considerando 15 bis (nuovo)

***(15 bis) Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, deve avere lo stesso significato del consenso della***

*persona interessata come definito ed altrimenti determinato nella direttiva 95/46/EC.*

#### *Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

#### Emendamento 9

Considerando 15 ter (nuovo)

*(15 ter) Il divieto di memorizzare comunicazioni e i relativi dati sul traffico da parte di persone diverse dagli utenti o senza il loro consenso non è inteso a vietare eventuali memorizzazioni automatiche, intermedie e temporanee di tali informazioni fintanto che ciò viene fatto unicamente a scopo di trasmissione nella rete di comunicazione elettronica e a condizione che l'informazione non sia memorizzata per un periodo superiore a quanto necessario per la trasmissione ai fini della gestione del traffico e che durante il periodo di memorizzazione sia assicurata la riservatezza dell'informazione. Ove ciò sia necessario per rendere più efficiente l'inoltro di tutte le informazioni accessibili al pubblico ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, la presente direttiva non osta a che tali informazioni possano essere ulteriormente memorizzate, a condizione che esse siano in ogni caso accessibili al pubblico senza restrizioni e che tutti i dati che si riferiscono ai singoli abbonati o utenti che richiedono tali informazioni siano cancellati.*

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 10  
Considerando 15 quater (nuovo)

***(15 quater) La riservatezza delle comunicazioni deve essere assicurata anche nel quadro di legittime prassi commerciali. Ove necessario e legalmente autorizzato, le comunicazioni possono essere registrate allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale. La direttiva 95/46/CE si applica a tale trattamento. Le parti in comunicazione dovrebbero essere informate sulla registrazione, il suo scopo e la durata della sua archiviazione preventivamente alla stessa. La comunicazione registrata deve essere cancellata non appena possibile ed in ogni caso non oltre la fine del periodo durante il quale la transazione può essere impugnata legittimamente.***

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 11  
Considerando 16

(16) L'introduzione di fatture dettagliate ha

(16) L'introduzione di fatture dettagliate ha

aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo l'intimità della vita privata degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di specifiche opzioni, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito.

aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo l'intimità della vita privata degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. Pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di specifiche opzioni, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo o rigorosamente privato ai servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, per esempio carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di credito. ***In alternativa, gli Stati membri possono prescrivere che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate siano cancellate alcune cifre.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento riprende una parte del considerando 18 della direttiva 97/66/CE riguardante la cancellazione delle cifre. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

#### Emendamento 12 Considerando 17 bis (nuovo)

***(17 bis) Per il trattamento dei dati personali per fornire un particolare servizio a valore aggiunto si renderà necessario stabilire se il consenso debba essere ottenuto dall'utente o dall'abbonato in base ai dati che devono essere trattati e al tipo di servizio da fornire nonché alla possibilità tecnica, procedurale e contrattuale di distinguere l'individuo che usa un servizio di comunicazione elettronica dalla persona giuridica o fisica che si è abbonata.***

### Motivazione

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

### Emendamento 13

Considerando 18, ultima frase

Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi altresì come un servizio disponibile su richiesta rivolta al fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.

Le opzioni per la salvaguardia della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono configurarsi altresì come un servizio **gratuito**, disponibile su *semplice* richiesta **standardizzata** rivolta al fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.

### Motivazione

*Queste opzioni per la salvaguardia della vita privata sono un diritto essenziale e non un "servizio a valore aggiunto". La necessità di garantire che queste opzioni possano essere utilizzate su tutti i tipi di reti o punti d'origine (telefoni pubblici, linee di terzi, ecc.) presuppone la possibilità di attivarle con gli stessi codici su tutte le reti. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

### Emendamento 14

Considerando 18 bis (nuovo)

***(18 bis) Se il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica o di un servizio a valore aggiunto fa ricorso a forme di subappalto a un'altra impresa per il trattamento dei dati personali necessari per la fornitura di tali servizi, questo subappalto ed il conseguente trattamento***

***dei dati deve essere nella piena osservanza delle disposizioni relative ai responsabili e agli incaricati del trattamento e dei dati personali come riportato nella direttiva 95/46/CE.***

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 15  
Considerando 18 ter (nuovo)

***(18 ter) Se la fornitura di un servizio a valore aggiunto richiede che i dati relativi al traffico o all'ubicazione siano inviati da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un fornitore di servizi a valore aggiunto, gli abbonati o utenti a cui i dati si riferiscono devono essere pienamente informati di questo invio prima di dare il loro consenso al trattamento dei dati.***

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

Emendamento 16  
Considerando 20



(20) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazioni elettroniche sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di determinare *se* i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco *e, in caso affermativo, quali*. ***È opportuno che i fornitori di elenchi pubblici informino gli abbonati che vi figurano degli scopi dell'elenco stesso e di ogni specifico impiego che possa essere fatto delle versioni elettroniche degli elenchi pubblici, in particolare mediante le funzioni di ricerca incorporate nel software, come ad esempio le funzioni di ricerca inversa che consentono agli utenti dell'elenco di risalire al nome e all'indirizzo dell'abbonato in base al solo numero telefonico.***

(20) Gli elenchi degli abbonati ai servizi di comunicazioni elettroniche sono pubblici ed ampiamente distribuiti. Al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche postulano, per gli abbonati, il diritto di ***non essere inclusi, gratuitamente e dietro loro richiesta, o di determinare in quale misura*** i loro dati personali possano essere pubblicati in un elenco.

#### *Motivazione*

*Viene riproposta l'attuale legislazione (direttiva 97/66) come una soluzione soddisfacente, in quanto tutti hanno già il diritto di far escludere dagli elenchi i propri dati personali, il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica.*

*E' soltanto necessario specificare che qualsiasi richiesta dell'utente di non essere incluso totalmente o parzialmente in un elenco deve essere gratuita. Per tale motivo è soppressa la disposizione che consente agli operatori di esigere un pagamento.*

#### Emendamento 17

Considerando 20 bis (nuovo)

***(20 bis) L'obbligo di informare gli abbonati sugli scopi di elenchi pubblici in cui i loro dati personali devono essere inclusi deve essere imposto alla parte che raccoglie i dati per tale inclusione. Se i dati possono essere trasmessi a uno o più terzi, l'abbonato deve essere informato su questa possibilità e sul ricevente o sulle categorie di possibili riceventi. Le***

*trasmissioni devono essere soggette alla condizione che i dati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti. Se la parte che raccoglie i dati dall'abbonato o da terzi a cui i dati sono stati trasmessi desidera usarli per uno scopo ulteriore, deve essere nuovamente ottenuto consenso dell'abbonato, o dalla parte che ha raccolto i dati in origine o dal terzo a cui i dati sono stati trasmessi.*

#### *Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001.*

#### Emendamento 18 Articolo 1, paragrafo 3

3. La presente direttiva non si applica alle attività esulanti dal campo di applicazione del trattato *CE*, ***quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrino nel diritto penale.***

3. La presente direttiva non si applica alle attività esulanti dal campo di applicazione del trattato.

#### *Motivazione*

*Specificare alcune attività che esulano dal campo di applicazione del trattato CE è ridondante e vincolante in considerazione delle eventuali modifiche del trattato. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 22).*

Emendamento 19  
Articolo 2, lettera b)

(b) "dati relativi al traffico": ogni dato sottoposto a trattamento **nel corso o** ai fini **della trasmissione** di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica;

(b) "dati relativi al traffico": ogni dato **personale** sottoposto a trattamento ai fini **della trasmissione** di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica **o della relativa fatturazione**;

*Motivazione*

*Compromesso tra l'orientamento del Consiglio e il precedente emendamento della relazione Cappato sull'articolo. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 23).*

Emendamento 20  
Articolo 2, lettera b)

(b) "dati relativi al traffico": ogni dato sottoposto a trattamento nel corso o **ai fini** della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica;

(b) "dati relativi al traffico": ogni dato sottoposto a trattamento nel corso **della o necessario per garantire la** trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica;

*Motivazione*

*Il presente emendamento consente ai fornitori di servizi di mantenere soltanto quanto è in genere necessario per garantire una comunicazione su rete elettronica, che non comprende la memorizzazione temporanea dei dati relativi al traffico nel corso della trasmissione né tutte le informazioni (aggiuntive) che potrebbero essere richieste dalle varie parti interessate. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 56).*

Emendamento 21  
Articolo 2, lettera d)

(d) “comunicazione”: ogni **informazione scambiata o trasmessa** tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico;

(d) “comunicazione”: ogni **scambio o trasmissione di informazioni** tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico.

**Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o utente che riceve le informazioni che può essere identificato;**

### *Motivazione*

*Compromesso tra il l'orientamento del Consiglio e il precedente emendamento della relazione Cappato sull'articolo. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 24).*

### Emendamento 22

Articolo 2, lettere e bis) ed e ter) (nuove)

***e bis) "servizio a valore aggiunto": il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione.***

***e ter) "posta elettronica": messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso reti pubbliche di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.***

### Motivazione

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 25).*

#### Emendamento 23 Articolo 4, paragrafo 2

2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.

2. Nel caso in cui esista un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando, **qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione dei provvedimenti che devono essere presi dal fornitore di servizio**, tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi **presumibili**.

### Motivazione

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 26).*

#### Emendamento 24 Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul

1. Gli Stati membri garantiscono, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul

traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti e senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando tali persone vi siano legalmente autorizzati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.

traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti e senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando tali persone vi siano legalmente autorizzati ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. ***Questo paragrafo non impedisce l'archiviazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.***

#### *Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 27).*

#### Emendamento 25 Articolo 5, paragrafo 2

2. Il paragrafo 1 non preclude la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico, che venga effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale.

2. Il paragrafo 1 non preclude la registrazione legalmente autorizzata di comunicazioni e dei relativi dati sul traffico, che venga effettuata nel quadro di legittime prassi commerciali allo scopo di fornire la prova di una transazione o di una qualsiasi altra comunicazione commerciale. ***I rapporti di lavoro e le relazioni industriali non sono considerati comunicazione commerciale ai sensi del presente paragrafo.***

#### *Motivazione*

*La comunicazione commerciale dovrebbe comprendere solo l'attività operativa di un'organizzazione.*

Emendamento 26  
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

***2 bis. Gli Stati membri vietano l'uso di reti di comunicazione elettronica per immagazzinare informazioni o per avere accesso a informazioni immagazzinate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente senza che l'abbonato o l'utente interessato abbia preventivamente dato il proprio esplicito assenso. Ciò non impedisce l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.***

*Motivazione*

*L'apparecchio terminale degli utenti delle reti di comunicazione elettronica ed eventuali informazioni archiviate in queste apparecchiature rientrano nella sfera privata dell'utente che necessitano della tutela nel quadro della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. I cosiddetti cookies, spyware, web bugs, identificatori nascosti ed altri meccanismi simili che entrano nel terminale dell'utente a sua insaputa o senza il suo esplicito consenso per ottenere accesso ad informazioni, o per archiviare informazioni nascoste o per identificare l'attività dell'utente, possono seriamente invadere la sfera privata di questi utenti. L'impiego di questi meccanismi deve pertanto essere proibito in mancanza di un esplicito, consapevole e libero assenso dell'utente. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 29).*

Emendamento 27  
Articolo 6, paragrafo 1

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati per trasmettere una comunicazione e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazioni devono essere cancellati o resi anonimi al termine della

1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati per trasmettere una comunicazione e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazioni devono essere cancellati o resi ***irreversibilmente*** anonimi al

trasmissione, *fatte salve le disposizioni dei* paragrafi 2, 3 e 4.

termine della trasmissione, *tenendo debitamente conto dei requisiti di cui ai* paragrafi 2, 3 e 4 *e in modo da consentire la corretta attuazione del paragrafo 6.*

#### *Motivazione*

*La necessità di un ulteriore trattamento dei dati non legittima di per sé la mancata applicazione dei requisiti in materia di protezione individuale laddove esistono mezzi alternativi quali l'uso di pseudonimi, formato statistico, ecc.*

#### Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 3

3. Ai fini della commercializzazione dei *propri* servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura *all'abbonato* di servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, sempre che l'abbonato abbia dato il suo consenso.

3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi *o per la commercializzazione*, sempre che l'abbonato *o l'utente a cui i dati si riferiscono* abbia dato il suo consenso.

#### *Motivazione*

*Orientamento del Consiglio (che già include l'emendamento alla relazione Cappato riguardo al paragrafo) eccetto l'ultima frase sulla possibilità di ritirare il consenso; tale diritto è già sancito dall'articolo 14 della direttiva 95/46/CE sul diritto di opposizione della persona interessata. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 31).*



Emendamento 29  
Articolo 6, paragrafo 4

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato sulla natura dei dati relativi al traffico che vengono sottoposti al trattamento ai fini enunciati *ai paragrafi 2 e 3, nonché sulla durata del trattamento.*

4. Il fornitore dei servizi deve informare l'abbonato *o l'utente* sulla natura dei dati relativi al traffico che vengono sottoposti al trattamento *e sulla durata del trattamento* ai fini enunciati al paragrafo 2 e, *prima di ottenere il consenso, ai fini enunciati al paragrafo 3.*

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 32).*

Emendamento 30  
Articolo 6, paragrafo 5

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti e dei servizi pubblici di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazioni elettroniche *propri del fornitore*. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

5. Il trattamento dei dati relativi al traffico ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti e dei servizi pubblici di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto dei clienti, dell'accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di comunicazioni elettroniche. Il trattamento deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.

*Motivazione*

*La riservatezza va tutelata a prescindere da chi detiene i servizi commercializzati. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 33).*

Emendamento 31  
Articolo 6, paragrafo 6

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà **delle autorità** competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie ed in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano la facoltà **degli organismi** competenti di ottenere i dati relativi al traffico in base alla normativa applicabile al fine della risoluzione delle controversie ed in particolare di quelle attinenti all'interconnessione e alla fatturazione.

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 34).*

Emendamento 32  
Articolo 9, titolo e paragrafo 1

Dati relativi all'ubicazione

1. Se **le reti di comunicazione elettronica sono in grado di eseguire il trattamento di dati relativi all'ubicazione degli utenti o abbonati ai loro servizi, diversi dai dati relativi al traffico, tali dati** possono essere sottoposti a trattamento soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi alla localizzazione che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i

Dati relativi all'ubicazione **diversi dai dati relativi al traffico**

1. Se **i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti o servizi di comunicazione elettronica possono essere sottoposti a trattamento, essi** possono **esserlo** soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi alla localizzazione che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati vengano

dati vengano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. ***Gli utenti e gli abbonati devono avere la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento.***

#### *Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 35).*

#### Emendamento 33 Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati siano informati gratuitamente in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati siano informati gratuitamente, ***e prima di essere inseriti nell'elenco***, in merito agli scopi degli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi, nei quali possono essere inclusi i loro dati personali, nonché in merito ad ogni ulteriore possibilità di utilizzo basata su funzioni di ricerca incorporate nelle versioni elettroniche degli elenchi stessi.

#### *Motivazione*

*Questa aggiunta migliora la scelta del consumatore di essere inserito o meno in futuri elenchi. La decisione di non figurare in un elenco che è già stato pubblicato non ha lo stesso valore della facoltà di scegliere anticipatamente di essere inseriti nell'elenco. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 57).*

#### Emendamento 34

*2. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano la possibilità di decidere gratuitamente se i loro dati personali - e, nell'affermativa, quali - debbano essere riportati negli elenchi pubblici, sempreché tali dati siano pertinenti per gli scopi dell'elenco dichiarati dal suo fornitore. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano le possibilità di verificare, rettificare o ritirare tali dati.*

*2. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato ha il diritto, gratuitamente e dietro sua richiesta, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di determinare quali dati vi possono figurare, di verificare, correggere o ritirare tali dati, di indicare che i suoi dati personali non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso.*

#### *Motivazione*

*Viene riproposta l'attuale legislazione (direttiva 97/66) come una soluzione soddisfacente, in quanto tutti hanno già il diritto di far escludere dagli elenchi i propri dati personali, il numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica.*

*E' soltanto necessario specificare che qualsiasi richiesta dell'utente di non essere incluso totalmente o parzialmente in un elenco deve essere gratuita. Per tale motivo è soppressa la disposizione che consente agli operatori di esigere un pagamento.*

#### Emendamento 35 Articolo 13

Chiamate indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di

Chiamate indesiderate

1. L'uso di sistemi automatizzati di

chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o **della posta elettronica** a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso il loro previo consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle chiamate indesiderate.

chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o **degli SMS (servizio di messaggi di testo disponibile sui telefoni cellulari)** a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso il loro previo consenso.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente **e in modo semplice e chiaro**, le chiamate indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale.

***La pratica di inviare messaggi elettronici a fini di commercializzazione diretta alterando o celando l'identità del mittente a nome del quale è effettuata la comunicazione, oppure senza un indirizzo valido al quale il destinatario può rivolgersi per far cessare tali comunicazioni è vietata.***

***Entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli abbonati hanno il diritto di chiedere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di utilizzare soluzioni tecniche che consentano di visualizzare il mittente e l'oggetto dei messaggi elettronici e di cancellarli senza dover scaricare il resto del messaggio di posta elettronica o eventuali allegati.***

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle chiamate indesiderate.

*Motivazione*

*Emendamento di compromesso basato sull'opzione della "scelta nazionale".*

Emendamento 36  
Articolo 14, paragrafo 3

**3. All'occorrenza, la Commissione adotta misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali incorporino i dispositivi di protezione necessari per garantire la tutela dei dati personali e della vita privata di utenti e abbonati, in conformità con la direttiva 1999/5/CE e con la decisione 87/95/CEE del Consiglio.**

**3. Viste le preoccupazioni in merito a talune categorie di prodotti, può essere necessario adottare misure volte a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in modo da essere compatibili con il diritto degli utenti di proteggere e controllare l'uso dei propri dati personali, in conformità con la direttiva 1999/5/CE e con la decisione 87/95/CEE del Consiglio.**

*Motivazione*

*Il presente emendamento garantisce che la sfera privata degli utenti e i loro dati personali godano di una migliore protezione. Vietare lo sviluppo di attrezzature tecniche che violino i diritti degli utenti ha un effetto preventivo più forte che non reagire contro la stessa violazione.*

*Il presente emendamento chiarisce che le apparecchiature terminali non debbono violare la sfera privata degli individui, mentre la formulazione originale suggerisce che le apparecchiature terminali dovrebbero incorporare dispositivi di protezione. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 49).*

Emendamento 37  
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i

diritti e gli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica.

diritti e gli obblighi di cui all'articolo 5, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, ***appropriata, proporzionata e limitata nel tempo nel contesto di una società democratica*** per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. ***Tali provvedimenti devono essere del tutto eccezionali, basati su una legge specifica che sia comprensibile al pubblico in generale ed autorizzati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità competente caso per caso. A norma della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualsiasi forma di sorveglianza elettronica esplorativa o generale su ampia scala è vietata.***

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento mira ad evitare che, grazie ad eccezioni, gli Stati membri possano limitare i diritti fondamentali alla tutela della vita privata, in violazione della Convenzione di per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del diritto comunitario. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 50).*

#### Emendamento 38 Articolo 15, paragrafo 3

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della stessa direttiva

3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della stessa direttiva 95/46/CE

95/46/CE anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

anche per quanto concerne materie disciplinate dalla presente direttiva, segnatamente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche.

*Il gruppo di lavoro tiene nel massimo conto i pareri di tutte le parti interessate, ad inclusione dell'industria e dei consumatori.*

*Il gruppo di lavoro dichiara in quale misura sono state ascoltate e considerate le opinioni delle parti interessate e dà a queste ultime l'opportunità di esprimere i propri commenti entro tempi ragionevoli, proporzionati all'importanza del tema considerato.*

#### *Motivazione*

*Poiché il gruppo di lavoro attualmente si compone solo di membri delle autorità nazionali per la protezione dei dati, il suo parere può essere espresso in modo più trasparente consentendo discussioni con le parti interessate quali l'industria e le organizzazioni dei consumatori. Ciò porterebbe ad un maggiore equilibrio tra gli interessi in causa, e fornirebbe un maggiore senso di concretezza e consulenze e pareri più pratici. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 58).*

#### Emendamento 39

##### Articolo 16

L'articolo 12 non si applica agli elenchi **cartacei o presentati su altri supporti** pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

L'articolo 12 non si applica agli elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

#### *Motivazione*

*La presente formulazione impedisce che le copie degli elenchi che sono già state pubblicate e distribuite possano dover essere confiscate.*



*Inoltre anche gli elenchi elettronici disponibili dovrebbero godere di una disposizione transitoria che verrebbe ottenuta con il presente emendamento. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 59).*

Emendamento 40  
Articolo 16

L'articolo 12 non si applica agli elenchi **cartacei o presentati su altri supporti pubblicati** prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

L'articolo 12 non si applica agli elenchi **già prodotti o immessi sul mercato su supporto cartaceo o elettronico off-line** prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

*Motivazione*

*Questo emendamento riprende, nei limiti in cui appare condivisibile, il testo informalmente concordato dal gruppo di lavoro del Consiglio, per favorire una possibile approvazione della direttiva in prima lettura. Emendamento approvato in Aula il 6 settembre 2001 (ex emendamento 52).*

Emendamento 41  
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **il 1° gennaio 2002**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **15 mesi**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Motivazione*

*Il 31 dicembre 2001 è un termine impossibile da rispettare. La data di entrata in vigore della presente direttiva deve essere armonizzata con quella prevista per le altre misure del pacchetto "telecomunicazioni".*

Emendamento 42  
Articolo 18 bis (nuovo)

***Articolo 18 bis***

***Clausola di revisione***

***Entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente i suoi effetti sugli operatori economici e i consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alle chiamate indesiderate. Se del caso, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva che tengano conto dei risultati della suddetta relazione e dei cambiamenti nel settore, nonché qualsiasi altra proposta che ritenga necessaria per potenziare l'efficacia della direttiva.***

*Motivazione*

*Clausola di revisione collegata all'emendamento di compromesso basato sull'opzione nazionale.*

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 – C5-0439/2000 – 2000/0189(COD))**

#### **(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 385<sup>1</sup>),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0439/2000),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia nonché della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0270/2001),
  - vista la seconda relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0374/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 365 del 19.12.2000, pag. 223.